


GAZZETTA



UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO

D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500
Un fascicolo Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 231.

Soppressione dell'intitolazione al nome di Italo Balbo della Regia università di Ferrara Pag. 966

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 232.

Disposizioni per la fornitura delle pagelle scolastiche. Pag. 966

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 233.

Facoltà di sospendere il collocamento a riposo in determinati casi, di ufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Pag. 967

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 234.

Concessione di nuovo apporto statale all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano Pag. 967

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946 n. 235.

Scadenza dei termini perentori stabiliti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità Pag. 968

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 236.

Norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. Pag. 969

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 237.

Indagini statistiche straordinarie per la raccolta di dati numerici sulla distribuzione del capitale delle società per azioni Pag. 969

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 238.

Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei premi e delle indennità per inabilità temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Pag. 970

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 239.

Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per la costruzione di alloggi per le persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici e per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario Pag. 971

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 240.

Provvidenze a favore dei reduci Pag. 972

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 241.

Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti nella provincia di Arezzo. Pag. 974

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 242.

Aggregazione della Facoltà d'ingegneria mineraria con quella d'ingegneria presso la Regia università di Roma. Pag. 974

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 243.

Inclusione dell'abitato di S. Severo in provincia di Foggia, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato. Pag. 975

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «La Piana» sito nel comune di Castelvolturmo Pag. 975

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi «Monsieur Perrie» e «San Benedetto Grande» siti nel comune di Castelvolturmo Pag. 976

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caramanna » sito nel comune di Castelvoturno Pag. 976

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 febbraio 1946.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova Pag. 977

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Lucca Pag. 977

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo) Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sig. Magnani Egidio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sig. Eridani Emilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sig. Casanova Raffaele a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sig. Dossena Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano Pag. 979

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano Pag. 979

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Bernhard Berghaus, con sede in Milano, e nomina del sequestratario Pag. 979

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Caserta Pag. 979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Giovinazzo (Bari) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 Pag. 980

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino (Avellino) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 Pag. 980

Autorizzazione al comune di Cortona (Arezzo) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 980

Autorizzazione al comune di Signa (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 Pag. 980

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della pastorizia Pag. 980

Ministero dei lavori pubblici: Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania e nomina del presidente dell'Istituto stesso Pag. 980

Ministero della marina: Selassifica di un'area demaniale marittima a Porto Marghera Pag. 980

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 980

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 105 DEL 7 MAGGIO 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1945, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(1280)

LEGGI E DECRETI**DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 231.**

Soppressione dell'intitolazione al nome di Italo Balbo della Regia università di Ferrara.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1096;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' soppressa l'intitolazione al nome di Italo Balbo della Regia università di Ferrara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, il Guardasigilli TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1946

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 191. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 232.

Disposizioni per la fornitura delle pagelle scolastiche.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 193 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, contenente disposizioni per l'adozione di un unico modello di pagella scolastica negli istituti di istruzione media e per la disciplina della relativa fornitura;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1945-46 le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, concernente la fornitura di un tipo unico di pagella scolastica agli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, sono estese alla fornitura delle pagelle scolastiche agli alunni delle scuole elementari.

Art. 2.

Ogni anno, avvenuta la chiusura delle iscrizioni, tutti gli istituti e le scuole di cui al precedente articolo comunicheranno all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, che è incaricato di provvedere alla fornitura, il quantitativo di pagelle occorrenti per i rispettivi alunni.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le norme atte a regolare il servizio di fornitura delle pagelle e il prezzo di vendita delle medesime.

Con lo stesso decreto saranno determinate, sul prezzo di ciascuna pagella, la quota da devolvere a titolo di contributo alle casse scolastiche delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, ai consorzi per l'istruzione tecnica, alle istituzioni che provvedono all'assistenza degli alunni delle scuole elementari, nonché la quota spettante all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche per il servizio di fornitura.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1946

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 190. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 233.

Facoltà di sospendere il collocamento a riposo in determinati casi, di ufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il R. decreto 16 marzo 1942, n. 699, recante norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno ha la facoltà di trattenerne in servizio, fino a sei mesi dalla data della cessazione dello stato di guerra, gli ufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, entro tale termine, raggiungono i limiti dell'età fissati per il collocamento a riposo a termini dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sempre quando nei gradi inferiori a quelli ricoperti dagli ufficiali suddetti non vi siano altri elementi che si trovino in possesso dei requisiti prescritti per la promozione.

Art. 2.

La permanenza in servizio, di cui all'articolo precedente, è disposta con decreto Ministeriale nei riguardi degli ufficiali permanenti che, a giudizio del Ministro, siano ritenuti idonei all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

Art. 3.

Gli ufficiali trattenuti possono, a giudizio del Ministro, essere collocati a riposo in qualunque tempo, e particolarmente quando, nei gradi inferiori a quelli trattenuti, si verifichi la condizione di cui alla seconda parte del precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1946

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 192. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 234.

Concessione di nuovo apporto statale all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la legge 2 gennaio 1940, n. 1, per la colonizzazione del latifondo siciliano;

Visto l'art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1940, n. 247;

Visto l'art. 14 del decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'apporto statale al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, determinato in L. 75.000.000 nell'art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1940, n. 247, è elevato a L. 120.000.000.

La maggiore somma di L. 45.000.000 sarà versata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di L. 15.000.000 per ciascuno degli esercizi 1945-46, 1946-47 e 1947-48, mediante prelievo dal fondo autorizzato con l'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416.

Una quota del nuovo apporto è attribuita alle spese di funzionamento dell'Ente per gli esercizi 1945-46, 1946-47 e 1947-48.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno determinate le somme da destinarsi a tale scopo.

Art. 2.

All'atto della concessione all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano di opere di bonifica le quali risultino già eseguite dallo stesso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà accordare a detto Ente acconti fino al 70 per cento della spesa, sulla base di un attestato, rilasciato dal competente organo tecnico governativo, dal quale risulti l'importo dei singoli appalti e la ditta appaltatrice, l'ammontare della contabilità dei lavori e delle spese generali presentate dall'Ente e che i lavori eseguiti rientrano in quelli previsti dal progetto a base della concessione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946 n. 235.

Scadenza dei termini perentori stabiliti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per la guerra, per i trasporti e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'autorità che ha dichiarato un'opera di pubblica utilità, ha facoltà di assegnare un nuovo termine per compiere le espropriazioni ed i lavori, quando l'interessato, per cause dipendenti dallo stato di guerra, non abbia potuto presentare tempestiva domanda di proroga del termine fissato nell'atto relativo a detta dichiarazione e non siano venute meno le ragioni di pubblica utilità.

Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato dal Ministro per i lavori pubblici nei casi in cui la dichiarazione di pubblica utilità è stata fatta su sua proposta mediante decreto Reale o Luogotenenziale.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere la concessione del nuovo termine dovranno essere presentate alla competente autorità amministrativa entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od in mancanza dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA

— TOGLIATTI — BROSIO — LOM-

BARDI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 201. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 236.

Norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I programmi di assistenza e di riabilitazione, che verranno concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A., ai sensi dell'annesso III, sezione 2^a, capoverso III, dell'Accordo dell'8 marzo 1945, approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79 e dell'art. 5 lettera C dell'Accordo del 19 gennaio 1946, approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21, sono attuati, in via normale, dalle Amministrazioni interessate in ragione delle rispettive competenze. Le Amministrazioni predette, per assicurare la piena realizzazione dei programmi medesimi, agiranno d'intesa con la Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. e con la Missione italiana dell'U.N.R.R.A.

Qualora la natura e le finalità dei programmi previsti nel comma precedente lo consiglino, i presidenti della Delegazione del Governo italiano e della Missione italiana dell'U.N.R.R.A., anche in ragione di una più facile esecuzione di essi, potranno disporre che questa sia direttamente attuata dalla Delegazione o dalla Missione.

Art. 2.

La Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. e la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. per l'esecuzione dei programmi ad esse rispettivamente demandati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 possono avvalersi dell'opera di Comitati all'uopo costituiti.

I Comitati di cui al precedente comma sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e la loro composizione sarà fissata in rapporto ai singoli programmi. In ogni caso di essi fanno parte un rappresentante del Consiglio di Stato, uno della Corte dei conti ed uno del Ministero del tesoro.

I Comitati amministrano i fondi necessari per la realizzazione dei programmi, presentando alla Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. i relativi rendiconti per l'approvazione da darsi ai sensi dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5.

Art. 3.

La Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A., per la realizzazione dei programmi che, in base al secondo comma dell'art. 1 vengano affidati sia ad essa sia alla Missione italiana dell'U.N.R.R.A., può avvalersi dell'opera degli uffici e dei servizi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 237.

Indagini statistiche straordinarie per la raccolta di dati numerici sulla distribuzione del capitale delle società per azioni.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente il riordinamento del Servizio statistico;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435, circa la istituzione e le attribuzioni del Ministero per la Costituente, i cui articoli 2 e 5 prevedono la formazione di commissioni per predisporre gli elementi di studio della nuova Costituzione che dovrà determinare l'aspetto politico dello Stato e le linee direttive della sua azione economica e sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Costituente, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per iniziativa del Ministro per la Costituente, su segnalazione della Commissione economica, di cui all'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945,

n. 435, saranno compiute mediante l'Istituto centrale di statistica indagini statistiche intese alla raccolta di dati numerici sulla distribuzione del capitale delle società per azioni con capitale superiore ad un milione.

Art. 2.

E' fatto obbligo a coloro, ai quali saranno rivolti gli appositi questionari, di rispondere con precisione ed esattezza a tutte le domande contenute in detti questionari.

In caso di rifiuto od omissione o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete, i trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 18 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, aumentate a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679.

Art. 3.

Le notizie raccolte sono vincolate dal più scrupoloso segreto d'ufficio e non potranno essere ufficialmente note per nessun titolo se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

E' vietato a quanti abbiano in qualunque modo e per qualsiasi ragione partecipato ai lavori di raccolta delle notizie o vengano comunque a conoscenza dei dati rilevati di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.

I trasgressori sono puniti ai sensi del precedente articolo 2.

Art. 4.

Possono essere compiute ispezioni per controllare l'esattezza e completezza delle notizie fornite e, in tal caso, coloro che siano obbligati per legge alla tenuta di registri e libri contabili, debbono dare, a richiesta scritta, visione del libro dei soci.

La consultazione da parte degli ispettori può avvenire, a scelta degli interessati, anzichè nella sede sociale, presso la cancelleria del competente Tribunale, ove gli interessati dovranno depositare il libro dei soci entro otto giorni dal ricevimento della richiesta degli ispettori medesimi.

In caso di rifiuto, decorso infruttuosamente detto termine, si procederà al sequestro del libro dei soci.

Art. 5.

Per l'espletamento delle operazioni previste nel presente decreto e per tutta la durata di esse potrà essere assunto personale diurnista ai sensi e con il trattamento economico di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, per non oltre 40 unità.

Art. 6.

Le spese per le operazioni previste nel presente decreto graveranno sul bilancio del Ministero per la Costituente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero predetto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — TOGLIATTI
SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 238.

Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei premi e delle indennità per inabilità temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visti gli articoli 39, 40, 41 e 42 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visti gli articoli 15, 37, 71 e 72 del regolamento relativo al Regio decreto precitato, approvato col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200;

Visto l'art. 1, paragrafo VI, della legge 1° giugno 1939, n. 1012, che reca modifiche al predetto R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 692, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia, per la marina, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei premi e delle indennità per inabilità temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si applicano, per la determinazione della retribuzione dei lavoratori assicurati, le disposizioni del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

Le indennità dell'assicurazione predetta assorbono e sostituiscono gli assegni e le indennità che debbono per legge o per contratti o per accordi collettivi essere direttamente corrisposte o sono di fatto corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto dal giorno predetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI
— CORBINO — TOGLIATTI —
DE COURTEN — SCELBA —
LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 239.

Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per la costruzione di alloggi per le persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici e per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire quattordici miliardi da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di amministrazioni provinciali e comunali, istituzioni pubbliche di beneficenza ed enti pubblici di assistenza.

A carico della somma autorizzata, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni nei sottoindicati limiti:

a) per la costruzione di alloggi per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici, in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 L. 9.000.000.000

b) per l'esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario » 5.000.000.000

Art. 2.

Sul fondo autorizzato come alla lettera a) del precedente articolo si potrà provvedere a cura del Ministero dei lavori pubblici alla costruzione di case anche in comuni nei quali, per effetto di contingenze di guerra, si è verificato un eccezionale aumento di popolazione stabile.

Art. 3.

Con i fondi assegnati in base ai decreti legislativi Luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 637, 1° marzo 1946, n. 97, e 12 aprile 1946, n. 229, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), gli Istituti autonomi per le case popolari e l'Ente edilizio di Reggio Calabria possono essere autorizzati dal Ministro per i lavori pubblici ad eseguire nuove costruzioni nelle località dove queste siano necessarie per dare ricovero ai senza tetto.

Anche per i lavori di nuova costruzione si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637.

Art. 4.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli Enti di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA —
SCOCIMARRO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 240.

Provvidenze a favore dei reduci.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Costruzione e assegnazione di case per uso di abitazione.

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di due miliardi di lire per l'approntamento di alloggi da assegnarsi, a cura del Ministero dell'assistenza post-bellica, ai reduci sinistrati senza tetto e in condizioni di indigenza.

La somma di cui al precedente comma sarà destinata alla costruzione di nuovi edifici ad uso di abitazione e al completamento, a totale carico dello Stato, di edifici di proprietà degli Istituti delle case popolari, iniziati e non finiti a causa degli eventi bellici.

La somma suddetta sarà stanziata nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici per 100 milioni di lire nell'esercizio 1945-1946 e per un miliardo e 900 milioni di lire nell'esercizio 1946-1947.

Art. 2.

Le opere previste nell'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità e successive modificazioni.

Art. 3.

Il piano dei lavori sarà stabilito dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 il Ministero dei lavori pubblici dovrà preferire, a parità di condizioni, le cooperative, con precedenza quelle dei reduci. Nei capitolati d'appalto potrà esser fatto obbligo alle imprese di impiegare personale composto almeno del 50 % di reduci e vittime civili della guerra.

Art. 5.

Le modalità dell'assegnazione dell'alloggio sono stabilite su proposta del Ministero dell'assistenza post-bellica, il quale, inoltre, di concerto con il Ministero del tesoro e dei lavori pubblici, fissa i criteri per la determinazione dei canoni ed emana ogni altra norma relativa alla disciplina della utilizzazione degli edifici.

L'assegnazione degli alloggi e la fissazione dei fitti, in conformità dei suddetti criteri, sono di competenza del Ministero dell'assistenza post-bellica, di concerto col Ministero dei lavori pubblici e del tesoro.

CAPO II.

Riparazione e ricostruzione di casette agricole danneggiate o distrutte dalla guerra.

Art. 6.

Per la riparazione e ricostruzione delle casette agricole danneggiate o distrutte dalla guerra in poderi di piccola estensione, può essere concesso a favore dei reduci in condizioni di bisogno e che comprovino di essere, da epoca anteriore al danneggiamento od alla distruzione, proprietari, enfiteuti o usufruttuari dei poderi stessi e di esserne inoltre coltivatori diretti, un contributo fino al 60 % della spesa di ripristino.

Art. 7.

Sono ammessi a beneficiare del contributo coloro che iniziano i lavori entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e li conducano a compimento entro sei mesi dal loro inizio.

Se i lavori vengono ultimati entro il 30 giugno 1947, è concesso un premio pari al decimo del contributo.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi e dei premi previsti nel presente capo, è autorizzata la spesa di un miliardo.

I relativi stanziamenti saranno effettuati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura con decreti del Ministro per il tesoro a misura del bisogno.

Art. 9.

Il piano di ripartizione alle varie provincie del fondo di cui all'articolo precedente sarà fatto dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con quello dell'agricoltura e foreste.

Le domande di concessione saranno presentate all'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, tramite l'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica, il quale accerterà lo stato di bisogno del richiedente. La domanda, nonchè il progetto tecnico, il preventivo e tutti gli altri atti dei quali essa dovrà essere corredata, sono esenti dalle tasse di bollo e dall'imposta di registro.

CAPO III.

Concessione di terreni.

Art. 10.

Per l'acquisto di terreni da parte di reduci singoli o associati o costituiti in cooperativa può essere concesso dallo Stato un contributo fino al 3 % nel pagamento degli interessi per mutui della durata massima di 30 anni sino a L. 100.000 se contratti da reduci singoli, e sino a lire due milioni e mezzo negli altri casi.

Art. 11.

Non possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo precedente i reduci che siano proprietari o enfiteuti di terreni.

I beneficiari decadono dal contributo già concesso:

a) nel caso che non coltivino direttamente la terra acquistata;

b) ove alienino prima di dieci anni dalla contrazione del mutuo il terreno stesso.

Art. 12.

Delle provvidenze di cui all'art. 10 può beneficiare l'Opera nazionale per i combattenti per l'acquisto di terreni da concedersi in enfiteusi ai reduci. Valgono per tali concessioni le norme contenute nel precedente articolo.

Art. 13.

Per gli scopi di cui al presente capo il Ministero dell'agricoltura e foreste è autorizzato ad assumere impegni fino a 10 milioni di lire annui in ciascuno degli esercizi 1946-47, 1947-48, 1948-49.

I relativi stanziamenti saranno effettuati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste con decreti del Ministro per il tesoro in relazione al bisogno.

Art. 14.

Il piano di riparto dei contributi previsti dal presente capo sarà redatto dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con quello dell'agricoltura e foreste.

Le domande per la concessione del contributo saranno inoltrate agli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura tramite gli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica, i quali accerteranno i requisiti di reduci e di lavoratori dell'agricoltura dei richiedenti.

CAPO IV.

Istruzione e riduzione professionale.

Art. 15

Il Ministero dell'assistenza post-bellica provvede:

a) alla erogazione di contributi a favore di enti, fondazioni, associazioni, istituti e comitati che curano

l'istruzione, l'addestramento e l'avviamento professionale dei reduci;

b) alla istituzione di borse di studio a favore dei reduci.

Art. 16.

Per gli scopi di cui all'articolo precedente saranno stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'assistenza post-bellica per gli esercizi 1946-47 e 1947-48 le somme occorrenti.

CAPO V.

Assegnazione di residuati di guerra ai reduci.

Art. 17.

Sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica è stanziata la somma di un miliardo di lire ripartita nei due esercizi finanziari 1945-46 e 1946-47, per l'acquisto di materiali dalla Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) da assegnare a reduci sia singoli che associati in cooperative, secondo modalità da stabilirsi dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con quello per il tesoro.

CAPO VI.

Credito alla cooperazione e all'artigianato.

Art. 18.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica è stanziata la somma di 900 milioni di lire, ripartita nei tre esercizi finanziari 1945-46, 1946-47, 1947-48, per il credito a favore di reduci artigiani e di reduci costituiti in cooperative, secondo le condizioni e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica di concerto con quello per il tesoro.

CAPO VII.

Ricostruzione delle case distrutte o danneggiate per atti di rappresaglia contro la lotta di liberazione.

Art. 19.

Sulle disponibilità provenienti dai contributi al Fondo di solidarietà nazionale e sino al limite di 500 milioni di lire, il Ministero dell'assistenza post-bellica è autorizzato ad assegnare contributi, nei limiti dell'ammontare delle spese effettive dei lavori, per la ricostruzione o la riparazione di case di abitazione distrutte o danneggiate dai nazi-fascisti per atti di rappresaglia contro i partigiani.

Disposizioni comuni.

Art. 20.

Ai fini del presente decreto la denominazione « reduci » si riferisce ai reduci della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi delle guerre suddette, ai partigiani ed ai civili deportati dal nemico oltre confine dopo l'8 settembre 1943.

Art. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO —
SCOCIMARRO — CORBINO — CAT-
TANI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 241.

Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti nella provincia di Arezzo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, relativo alla costituzione del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Arezzo per i lavori di rimboschimento nella provincia medesima (scheda partitaria 7320) col quale venne fissato in L. 6100 il concorso dello Stato per la esecuzione di tali lavori, restando a carico della provincia un eguale contributo di L. 6100;

Visto il successivo Nostro decreto 17 dicembre 1931, n. 1746, col quale il contributo suddetto venne elevato a L. 20.000 corrispondente al contributo stabilito dalla provincia per un periodo di dieci anni decorrente dall'esercizio finanziario 1931-32 a tutto l'esercizio finanziario 1940-41;

Vista la deliberazione 13 gennaio 1942, n. 514, approvata in data 20 maggio 1943, n. 15200/7/3 dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze, con la quale l'Amministrazione provinciale di Arezzo stabiliva di elevare il proprio contributo annuo a L. 25.000 a favore del Consorzio suddetto, per un altro decennio e cioè dall'esercizio finanziario 1941-42 fino a tutto l'esercizio finanziario 1950-51;

Considerato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha potuto finora promuovere il corrispondente aumento del contributo statale per sopravvenute difficoltà dovute allo stato di guerra;

Ritenuto che per il decorso quadriennio 1941-42 - 1944-45 l'Amministrazione provinciale di Arezzo ha versato a favore del Consorzio predetto la somma complessiva di L. 80.000, mentre i contributi versati dallo Stato ammontano, per lo stesso periodo, a L. 60.000 e cioè L. 6100 + 3900 con mandati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e L. 50.000 erogate dal Comando Militare Alleato (A.M.G.);

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Arezzo, determinato fino alla somma di L. 6100 col R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, è così elevato: per l'esercizio 1945-46 a L. 45.000 e per gli esercizi futuri, fino al 1950-51 incluso, a L. 25.000.

Art. 2.

Fermo restando l'impegno assunto con R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, per L. 6100, le occorrenti somme di L. 45.000 e L. 25.000 graveranno rispettivamente: per L. 38.900 sul fondo stanziato sul capitolo 50 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1945-46 e per L. 18.900 sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 203. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 242.

Aggregazione della Facoltà d'ingegneria mineraria con quella d'ingegneria presso la Regia università di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1935, n. 2153;

Visto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 882;

Considerata l'opportunità di aggregare, come distinta sezione, alla Facoltà di ingegneria, la Facoltà d'ingegneria mineraria presso la Regia università di Roma;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1945-46 la Facoltà d'ingegneria mineraria presso la Regia università di Roma è aggregata — come distinta sezione — alla Facoltà d'ingegneria, che comprenderà, pertanto, tre sezioni: ingegneria civile, industriale e mineraria.

Art. 2.

In conseguenza della fusione, di cui all'art. 1 del presente decreto, le dotazioni e le attrezzature relative alle cattedre ed agli istituti propri della soppressa Facoltà d'ingegneria mineraria rimarranno immutate e di pertinenza della sezione mineraria, salvo gli adattamenti dello statuto e del regolamento, a cui sarà provveduto con successivo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

MOLÈ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1946

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 189. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 243.

Inclusione dell'abitato di S. Severo in provincia di Foggia, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 1019;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Bari;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dell'art. 7, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, numero 16, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di S. Severo, in provincia di Foggia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CATTANI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 202. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana » sito nel comune di Castelvoturno.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 2 febbraio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Piana », riportato nel catasto del comune di Castelvoturno in testa alla ditta Noviello Arturo fu Carmine, al foglio di mappa 37, particella 10, per la superficie complessiva di Ha. 5.94.54 e con l'imponibile di L. 356,72.

Il fondo confina con i fondi di proprietà Chianese Francesco Saverio fu Luciano ed altri, Pavoncelli Giuseppe di Nicola ed altri, Coppola Achille fu Mattia ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 24.000 (ventiquattromila), da essa offerta

come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 289. — FERRARI

(1220)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Monsieur Perrie » e « San Benedetto Grande » siti nel comune di Castelvoturno.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 2 febbraio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso descritti si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Monsieur Perrie » e « S. Benedetto Grande », riportati nel catasto del comune di Castelvoturno, in testa alla ditta Noviello Filippo fu Domenico, livellario al comune di Castelvoturno, al foglio di mappa 43, particelle 11, 14, 52, 54, 55; foglio di mappa 46, particella 6, per la superficie complessiva di Ha. 6.04.30, e con Pimponibile di L. 504,42.

Detti fondi confinano rispettivamente:

il fondo « Monsieur Perrie », corrispondente alle particelle 11 e 14 del foglio di mappa 43, con la proprietà Noviello Rocco e altri; Pavoncelli Nicola fu Giuseppe ed altri; Campanella Giacinta di Giacomo, Di Lorenzo Rosa e con la strada Monsieur Perrie;

il fondo « S. Benedetto Grande », corrispondente alle particelle 52, 54, 55 del foglio di mappa 43 e particella 6 del foglio di mappa 46, con la proprietà Noviello Filippo fu Domenico, comune di Castelvoturno, Diana Saverio fu Francesco e con la strada vicinale S. Benedetto-Diana;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Monsieur Perrie » e « S. Benedetto Grande », sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 27.000 (ventisettemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

VITTORIO EMANUELE

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 293. — FERRARI

(1217)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caramanna » sito nel comune di Castelvoturno.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 5 dicembre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Caramanna », di pertinenza come dagli atti, dei signori Migliaccio Ermenegildo, Oreste ed Arturo fu Pasquale; Migliaccio Pasquale ed Immacolata fu Gioacchino; Di Lorenzo Angelina di Giuseppe ved. Migliaccio; Migliaccio Immacolata, Gilda, Pasquale, Giovanna e Vincenzo fu Ludovico; Russo Maria Domenica fu Luigi ved. Migliaccio e parrocchia di Tutti i Santi di Canello Arnone, riportato nel catasto del comune di Castelvoturno in testa alla ditta Liccardo-Tessitore Emilia ved. Eboli e Matilde maritata Sasso, sorelle fu Biagio, livellarie alla parrocchia di Tutti i Santi di Canello Arnone, foglio di mappa 6, particelle 19 e 20, per la superficie di Ha. 14.67.38 e con l'imponibile di L. 3521,72.

Detto fondo confina con le proprietà di Fiorillo avv. Raffaele fu Vincenzo, di Liccardo Tessitore Emilia e Matilde fu Biagio, con la strada vicinale dei fieni;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni è ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Caramanna » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 60.000 (sessantamila), da essa offerta quale indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 288. — FERRARI

(1221)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 febbraio 1946.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1° settembre 1932, n. 202, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per le singole Borse valori;

Visto il bando in data 3 luglio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1942, n. 175, con cui venne indetto un concorso per la copertura di due posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio presso la Borsa di Genova;

Vista la notifica in data 13 novembre 1942, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1942, numero 281, concernente alcune modificazioni al bando di concorso sopra menzionato;

Visto che, con successive autorizzazioni ministeriali, il numero dei posti messi a concorso venne elevato da due a tre e, quindi, da tre a quattro; ma che, peraltro, non venne provveduto per siffatte modificazioni alle pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visti i pareri favorevoli della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Vista la deliberazione, in data 16 febbraio 1944, dell'allora Consiglio provinciale dell'economia, relativa alla graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso suddetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1914, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori occupati;

Visto che, a causa delle contingenze belliche, il concorso non venne portato a compimento;

Riconosciuta l'opportunità di non ritardare oltre la nomina ai posti di agente di cambio messi a concorso col citato bando, limitandone, peraltro, il numero a due;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori Vicini Vincenzo fu Giacomo e Parodi Francesco fu Andrea, sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione prescritta per la detta Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1946
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 326 GRIMALDI

(1207)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Comando Militare Alleato con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lucca, ente morale con sede in Lucca;

Veduto il provvedimento del Comitato di Liberazione Nazionale della provincia di Lucca, in data 28 settembre 1944, con il quale conseguentemente venne nominato commissario straordinario del Monte predetto l'avv. Umberto Giannini;

Veduto il provvedimento del Comando Militare Alleato in data 24 novembre 1944, con cui i signori avvocato Eugenio Borelli Baroni, avv. Enrico Decanini e rag. Ugo Ulemi, sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso;

Considerata l'opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria dell'azienda;

Decreta:

Il rag. Ugo Ulemi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Lucca, ente morale con sede in Lucca, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946.

Il Ministro: CORBINO

(1228)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 12 giugno 1942, con cui il notaio dott. Antonio Leto venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo);

Considerato che il predetto dott. Leto ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il geom. Giuseppe Leto è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo) per la durata stabilita dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1229)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sig. Magnani Egidio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tedeschi Gastone, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Magnani Egidio di Luigi;

Visto il relativo atto di procura in data 1° agosto 1945; Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Magnani Egidio di Luigi è nominato rappresentante del sig. Tedeschi Gastone, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 aprile 1946

(1199)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sig. Eridani Emilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tedeschi Gastone, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Eridani Emilio;

Visto il relativo atto di procura in data 1° agosto 1945; Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Eridani Emilio è nominato rappresentante del sig. Tedeschi Gastone, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 aprile 1946

(1200)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sig. Casanova Raffaele a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. dott. Foglia Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Casanova Raffaele fu Lauro;

Visto il relativo atto di procura in data 24 agosto 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Casanova Raffaele fu Lauro è nominato rappresentante del sig. dott. Foglia Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 aprile 1946

(1201)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sig. Dossena Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Dossena Luigi fu Davide;

Visto il relativo atto di procura in data 26 settembre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Dossena Luigi fu Davide è nominato rappresentante del sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 aprile 1945

(1209)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1939, con il quale il sig. Bramati Giuseppe fu Pier Paolo venne nominato rappresentante del sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 1° ottobre 1945, a firma autenticata, con il quale il sig. Gelpi ha revocato il mandato conferito al sig. Bramati;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Bramati Giuseppe fu Pier Paolo a rappresentante del sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 aprile 1946

(1208)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Bernhard Berghaus, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Bernhard Berghaus, con sede in Milano, via Monforte n. 38, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Bernhard Berghaus, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Vittorio Giro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1946

(1231)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Caserta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1944, col quale è stato costituito il Consorzio agrario provinciale di Caserta e ne è stato nominato commissario il dott. Aldo Ludovichetti;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra all'avv. Ciro Maffuccini;

Decreta:

L'avv. Ciro Maffuccini è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Caserta, in sostituzione del dott. Aldo Ludovichetti.

Roma, addì 20 aprile 1946

(1182)

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giovinazzo (Bari) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 19 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Giovinazzo (Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1176)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino (Avellino) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Ariano Irpino (Avellino), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1177)

Autorizzazione al comune di Cortona (Arezzo) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cortona (Arezzo), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1178)

Autorizzazione al comune di Signa (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Signa (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.810.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1179)

MINISTERO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della pastorizia

Con decreto Ministeriale 25 marzo 1946 si è provveduto al trasferimento all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione, della proprietà di uno stabile in Roma, via Quintino Sella n. 54, già di pertinenza della cessata Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra produttori dell'agricoltura.

(1242)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania e nomina del presidente dell'Istituto stesso.

Con decreto Ministeriale 26 aprile 1946, il dott. comm. Bartolomeo Rapisardi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania.

(1234)

MINISTERO DELLA MARINA

Sclassifica di un'area demaniale marittima a Porto Marghera

Con decreto del Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze, in data 11 aprile 1946, è stata dimessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato, un'area di mq. 25.427 nella zona dei petroli a Porto Marghera, facente parte del map-pale 2 del foglio 6 del comune di Venezia.

(1235)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 aprile 1946 - N. 98

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,715
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906			96,50
Id. 3,50 % 1902			89,40
Id. 3 % lordo			77
Id. 5 % 1935			99,275
Redimibile 3,50 % 1934			85,925
Id. 5 % 1936			98,49
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)			99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)			99,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)			93,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			99,95

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 maggio 1946 - N. 99

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,715
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906			96,225
Id. 3,50 % 1902			89,25
Id. 3 % lordo			76,80
Id. 5 % 1935			99,225
Redimibile 3,50 % 1934			85,70
Id. 5 % 1936			98,375
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			99,825
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)			99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)			99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)			99,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)			93,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			100 —